

ISTRUZIONI PER L'USO (21): LE DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA ANCORA ATTUALMENTE VIGENTI

Quando è stato emanato dapprima il Codice della Strada (con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e successivamente il suo Regolamento di Esecuzione di Attuazione (con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) il Comune di Roma aveva già rilasciato numerose "concessioni" quinquennali per impianti privati installati su suolo pubblico (oltre che per locazione di impianti di proprietà comunale, cosiddetti SPQR), ed "autorizzazioni" triennali per impianti sempre privati installati su suolo privato, che sono poi risultati tutti collocati in violazione delle prescrizioni dettate sia dal Codice della Strada che dal suo Regolamento di Esecuzione di Attuazione.

Tenendo forse conto che poteva verificarsi una tale circostanza, il 6° comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ha disposto che *"nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale"*.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 285/92 il tipo o classe E riguarda le strade urbane di quartiere e come sottotipo le strade urbane interzonali (IZ), mentre il tipo o classe F identifica le strade locali, con il sottotipo F-bis relativo agli itinerari ciclopedonali: per completezza di informazione il tipo o classe D riguarda le strade di scorrimento e come sottotipo le strade urbane interquartiere (IQ), il tipo o classe C riguarda le strade extraurbane secondarie, il tipo o classe B riguarda le strade extraurbane principali, mentre il tipo o classe A riguarda le autostrade ed i raccordi autostradali e comprende anche il sottotipo delle strade urbane di scorrimento veloce.

Il suddetto articolo 23 è stato regolamentato dal D.P.R. n. 495/1992 che all'art. 51 detta le distanze minime da rispettare sia fuori che entro i centri abitati: ma il 6° comma dispone che *"le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. **Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale"**.*

Il 2° comma dell'art. 51 dispone a sua volta che *"Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. **Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento"**.*

Della facoltà di deroga al Codice della Strada si è avvalso a più riprese il Comune di Roma, a partire dal 6 novembre 1995 quando il Consiglio Comunale con deliberazione n. 254 ha approvato il 1° Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Con successiva deliberazione n. 426 del 2 luglio 2004 la Giunta Comunale ha approvato “ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi, le seguenti integrazioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/97, riguardante il procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, ferme restando le disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 254/95 e successive integrazioni e modificazioni:

.... se la localizzazione dell'impianto, inserito in una concessione rinnovabile ... non risulta conforme alle norme vigenti del codice della strada, il titolare della ditta deve segnalare tempestivamente i motivi di difformità. Contestualmente, e comunque non oltre il 31 ottobre 2004, potrà essere segnalata dalla ditta una posizione alternativa, conforme alle normative, preferibilmente lungo lo stesso asse viario o, comunque, in una zona limitrofa nell'ambito dello stesso Municipio”.

È stato altresì stabilito che le istanze di “spostamento” per difformità dalle norme del Codice della Strada fossero esaminate da una Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affissioni e composta dallo stesso Direttore con funzioni di Presidente, o da un suo delegato, e da un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento VII e dell'Avvocatura Comunale.

La deliberazione n. 254/1995 è stata poi integrata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 193 del 25 ottobre 2004 che ha riguardato i limiti e le deroghe del Codice della Strada e le disposizioni relative ai vincoli.

Con tale delibera è stato deciso “di avvalersi della facoltà di deroga, prevista dall'art. 23 c. 6 del D.Lgs. n. 285/92 e dall'art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/92, ..., in via transitoria, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento e della redazione dei piani particolareggiati dell'impiantistica pubblicitaria, e, **comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, limitatamente agli impianti già autorizzati dall'Amministrazione, le cui concessioni sono in fase di rinnovo e, di conseguenza, consentire la permanenza degli impianti pubblicitari, ivi previsti, a condizione che risultino collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”.**

Il 1° comma dell'art. 79, che è relativo alla “Visibilità dei segnali”, dispone che “**per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, ..., attuare il comportamento richiesto”.**

Il successivo 3° comma stabilisce che “**le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:**

Tipi di strade	Segnali di pericolo	Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali	m 150	m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h). .	m 100	m 150
Altre strade	m 50	m 80

le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli”.

Un segnale di pericolo è un tipo di segnale verticale stradale, di solito di forma triangolare, che può riguardare curve pericolose, attraversamenti pedonali (indicati anche con segnaletica orizzontale), semafori ecc., mentre un segnale di prescrizione è posto nel punto dove inizia il divieto o l'obbligo, che può riguardare il dare precedenza, intersezione con precedenza, divieto di transito, senso vietato, divieto di sorpasso, limite di velocità, divieto di sosta, passo carrabile, direzione obbligatoria ecc.

Va messo in evidenza che non è stato quasi mai controllato che gli impianti pubblicitari di cui è stata consentita la permanenza in deroga al Codice della Strada fossero collocati almeno a 50 metri dai segnali di pericolo ed a 80 metri dai segnali di prescrizione.

Con la delibera n. 193/2004 è stato altresì deciso “di demandare, , al Servizio di procedere al rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni,, attivando tempestivamente le procedure necessarie per una revisione organica della collocazione ed eventuale riposizionamento dell’impiantistica, al fine di conseguire la messa a norma nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada”.

Con deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e che all’art. 4 sfrutta le uniche seguenti deroghe ai commi 4, 5, 6 e 7:

4. Fermi restando i divieti stabiliti dall’art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e da altre norme di legge o regolamentari, si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del citato codice, di avvalersi, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 51, comma 3, lett. a), della facoltà di autorizzare gli impianti pubblicitari sulle pertinenze con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue. In tali situazioni, gli impianti andranno collocati in posizione parallela all’asse stradale con distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,80. Nel caso in cui le dimensioni dello spartitraffico lo consentano, l’impianto potrà essere collocato anche perpendicolarmente all’asse stradale, nel rispetto comunque della distanza sopra indicata dal limite della carreggiata.

5. A norma dell’art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.495/92, si dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E), strade urbane di quartiere, ed F), strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1x1,40 sono così derogate:

- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione ed indicazione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni:

strade urbane di quartiere: metri 25, prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 15, dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

strade locali: metri 15, prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 10, dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

- distanza minima dagli attraversamenti pedonali:

strade urbane di quartiere: metri 15;

strade locali: metri 10;

- distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15.

6. L'applicazione delle distanze sopra indicate è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

7. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 20 (PRIP e Piani di Localizzazione, ndr.), le suddette distanze minime in deroga si applicano anche agli impianti installati sul suolo collocati parallelamente all'asse stradale, ad eccezione di quelli collocati in aderenza a fabbricati o recinzioni.

8. Le suddette distanze non si applicano agli impianti ed ai mezzi di cui al comma 1 lett. i) (mezzi collocati su recinzioni di cantiere e ponteggi, ndr.) e q) (impianti su terrazzi e soluzioni di arredo per pareti cieche ove consentite, ndr.) del presente articolo”.

Con deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 il Commissario Straordinario Mario Morcone nelle veci del Consiglio Comunale ha approvato la *“Integrazione della deliberazione consiliare n. 193 del 25 ottobre 2004, in materia di limiti e deroghe al Codice della Strada e disposizioni relative ai vincoli”* ed ha così deliberato: *“limitatamente agli impianti già autorizzati dall'Amministrazione, le cui concessioni sono in fase di rinnovo e fino alla redazione del Piano Regolatore e dei Piani Particolareggiati dell'impiantistica pubblicitaria, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 23 comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 51 comma 2 e comma 4 del D.P.R. n. 495/1992 e, di conseguenza, consentire nelle strade urbane di quartiere e locali la permanenza degli impianti pubblicitari, a condizione che gli stessi non risultino collocati nello spazio di avvistamento di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione degli impianti installati sulle transenne parapetonali che, per la loro funzione di garanzia di sicurezza del pedone, sono ubicati nei pressi degli incroci”.*

La delibera del Commissario Morcone è stata emanata quando era già vigente dal 2006 il Regolamento “Veltroni” che consentiva una serie di deroghe specifiche , che ora vengono invece generalizzate ed estese a qualunque posizione in violazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.

Va comunque messo in evidenza che la delibera del Commissario Morcone consente la permanenza in deroga anche delle deroghe consentite dal Regolamento “Veltroni” esclusivamente per gli impianti installati sulle strade di quartiere e sulle strade locali che non solo facciano parte del riordino, ma anche che abbiano le concessioni in fase di rinnovo, comunque per un tempo determinato, vale dire fino alla “redazione” del PRIP, che è stato adottato dalla Giunta Comunale il 1 febbraio 2011: dal momento che il testo della delibera parla di “redazione” del PRIP e non di “adozione” o “approvazione”, dovrebbe derivarne che questa disposizione di permanenza in deroga non dovrebbe essere ora come ora più valida.

Continuando comunque a mancare il dovuto controllo diretto degli impianti collocati nello spazio di avvistamento ad almeno a 50 metri dai segnali di pericolo e ad almeno 80 metri dai segnali di prescrizione, con deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 l'attuale Giunta Comunale ha approvato una semplificazione delle procedure nel procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, modificando ed integrando le delibere n. 1689/1997 e n. 426/2004.

Nelle premesse della delibera n. 395/2008 é fatto presente che *“nel corso degli anni, l'ufficio AA.PP. è stato oggetto e continua ad esserlo di un consistente numero di richieste di spostamento degli impianti pubblicitari”* per cui *“a fronte di tutte queste richieste e necessità, non sempre è possibile per i competenti Uffici individuare con facilità una posizione alternativa per l'impianto*

pubblicitario autorizzato/concessionato a causa dei limiti previsti dal Codice della Strada, ... è stato ritenuto opportuno facilitare al massimo la ricollocazione degli impianti pubblicitari inseriti nella procedura di riordino".

Ne deriva che **"risulta necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme alle norme inderogabili del Codice della Strada"**, per cui **"risulta opportuno e necessario attivare procedure amministrative più efficaci delle attuali per il riposizionamento degli impianti, allo scopo di semplificare l'azione amministrativa e assicurare tempestività di risposta alle esigenze degli operatori pubblicitari, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990"**: secondo la delibera **"occorre fissare i criteri di massima per la successiva elaborazione delle procedure amministrative da parte dei competenti Uffici relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, anche utilizzando lo strumento dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000"**.

Per quanto riguarda il procedimento relativo agli "spostamenti" degli impianti pubblicitari si rimanda alle istruzioni per l'uso n. 20.

La deliberazione n. 37 con cui il 30 marzo 2009 l'attuale Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento approvato quando era Sindaco l'On. Valter Veltroni ha apportato delle modifiche anche alle uniche deroghe, che sono diventate ora le seguenti, di cui si evidenziano in grassetto di colore rosso le parti modificate: **"4. Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610, e da altre norme di legge o regolamentari, si dispone, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del citato Regolamento, di avvalersi, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 51, comma 3, lett. a), della facoltà di autorizzare gli impianti pubblicitari sulle pertinenze di esercizio con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue. In tali situazioni, gli impianti andranno collocati in posizione parallela all'asse stradale con distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,80. Nel caso in cui le dimensioni dello spartitraffico lo consentano, l'impianto potrà essere collocato anche perpendicolarmente all'asse stradale, nel rispetto comunque della distanza sopra indicata dal limite della carreggiata.**

5. A norma dell'art. 23, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E), strade urbane di quartiere, ed F), strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri **1,20x1,80 sono così derogate:**

– distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione ed indicazione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni:

strade urbane di quartiere: metri 25 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 15 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

strade locali: metri 15 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 10 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

– distanza minima dagli attraversamenti pedonali:

strade urbane di quartiere: metri 15;

strade locali: metri 10;

– distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15.

6. L'applicazione delle distanze sopra indicate è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

7. ***Ai sensi dell'art. 51, comma 6 del Regolamento di attuazione del codice della strada, le distanze ivi indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela all'asse stradale e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati.***

8. *Le suddette distanze non si applicano agli impianti ed ai mezzi di cui al comma 1 lett. i) e q) del presente articolo".*

Come si può ben vedere l'attuale Consiglio Comunale al comma 5 ha esteso le deroghe ad impianti di dimensione non superiore a mt. 1,20 x 1,80 e non più di dimensione invece non superiore a mt. 1 x 1,40, mentre al comma 7 ha utilizzato lo stesso identico testo del 6° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, estendendo in tal modo la deroga anche ad impianti collocati in aderenza ai fabbricati per tutta la loro superficie, che invece il Regolamento "Veltroni" non consentiva in aderenza né ai fabbricati né alle recinzioni.

Le suddette deroghe concesse dalle modifiche del Regolamento apportate con la deliberazione n. 37/2009 riguardano indistintamente sia gli impianti pubblicitari già installati che quelli di cui si chiede la nuova installazione, ma solo su suolo privato, come previsto dall'art. 33-bis: ma – specie dopo l'avvio della Nuova Banca Dati, in cui ogni impianto pubblicitario (anche se installato abusivamente) è comunque registrato con un proprio numero di codice identificativo - le deroghe per gli impianti già installati, facenti parte quasi tutti della procedura del riordino, hanno determinato dei problemi in sede di loro applicazione da parte dei Comandi dei Corpi di Polizia Municipale, costringendo l'amministrazione comunale ad emanare delle specifiche disposizioni e Circolari.

Ad appena 2 mesi e mezzo di distanza dalla approvazione della delibera n. 37/2009, con Circolare n. 93 (prot. n. 53259) del 16 giugno 2009, trasmessa a tutti i Comandi di Polizia Municipale ed avente per oggetto la deliberazione n. 37/2009 da poco approvata, il Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale Donatella Scafati ha fra l'altro disposto quanto segue:


6.2	<p>L'attività di contrasto all'abusivismo sul territorio deve continuare ad essere svolta in stretto raccordo con l'operazione di censimento dell'impiantistica pubblicitaria che sta portando avanti il Servizio Affissioni e Pubblicità.</p> <p>Com'è noto il Servizio sta realizzando una Nuova Banca Dati, mediante proprie tecniche di accertamento, attribuendo a ciascun impianto un numero identificativo.</p> <p><u>La Polizia Municipale, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha pertanto il compito di:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• verificare che sugli impianti sia riportato il numero identificativo ed in assenza procedere alla verbalizzazione e alla relativa segnalazione, seguendo l'iter in atto;• sanzionare gli impianti che sebbene riportanti il numero identificativo siano in contrasto con il Codice della Strada, fatte salve le deroghe vigenti;• sanzionare gli impianti installati in difformità con i dati (es. dimensioni, ubicazione, tipologia, ...) riportati in Banca Dati relativi a quell'impianto. <p>Nel caso in cui, a seguito di riscontro con la Banca Dati, si accerti una semplice carenza di indicazione del numero identificativo si procederà a redigere il verbale ai sensi dell'articolo 31 in relazione all'art. 12, comma 1 bis, del regolamento AA.PP. per la mancata apposizione del citato codice.</p>
-----	--

6.3

A supporto dell'attività di controllo il Servizio Affissioni e Pubblicità ha assicurato che sta predisponendo le procedure per consentire a codesti Comandi di Gruppo l'accesso al programma riguardante la Banca Dati citata.

Si raccomanda, pertanto, la massima diffusione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al personale preposto alla vigilanza su tale materia, il quale dovrà tenere, come da prassi, costante rapporto di collaborazione con il Servizio stesso.

Donatella Scafati



Via della Consolazione n. 4, 00186 - Roma
Tel. 39 06/67692805 - 06/67692752 Fax 39 06/67692892

La Circolare dispone che debbono essere sanzionati gli impianti che, pur essendo registrati nella Nuova Banca Dati, risultino installati in violazione del Codice della Strada, ad eccezione di quelli che sfruttino le deroghe "vigenti" che vengono fatte salve.

Se si considerano "vigenti" esclusivamente le deroghe concesse dal Regolamento così come modificato dalla deliberazione n. 37/2009, allora non dovrebbero essere considerate più valide le deroghe ben più generalizzate consentite dalla deliberazione n. 45/2008 del Commissario Morcone, che però non risulta fra i provvedimenti abrogati dall'art. 35 ed è stata quindi considerata parimenti in vigore.

Per tale ragione, con nota prot. n. 48504 del 18 giugno 2010, indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed avente per oggetto proprio la "**Mancata applicazione deroghe al C.d.S. impianti pubblicitari**", il dott. Francesco Paciello ha dato le seguenti disposizioni:

1. in merito alla necessità di *discernere fra l'impiantistica pubblicitaria assistita da titolo autorizzativo e quella in possesso del solo codice identificativo* si rammenta che nella Nuova Banca Dati esiste un campo denominato "tipo scheda" che, se riportante la dicitura "R" o "S (SPQR)", indica un impianto riconducibile ad un titolo autorizzativo, fatta salva e impregiudicata ogni attività di controllo sulla posizione amministrativa dell'impianto così come dichiarata dalla Società in sede di contraddittorio funzionale all'inserimento degli impianti pubblicitari nella Nuova Banca Dati;
altre diciture, del tipo "ES", "E" o l'assenza di una qualsiasi dicitura, indicano il contrario.
La consultazione diretta della Banca Dati in uso a tutti i Gruppi di P.M. consente l'immediata acquisizione di tale informazione.
2. Le deroghe al C.d.S. previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 45/08 si applicano solo agli impianti tipo scheda "R" e "S (SPQR)" come già esplicitato nel documento inviato in allegato alla nota prot. 39087 del 18 maggio u.s., che per comodità si allega.
3. Le deroghe non trovano applicazione nelle strade qualificate come "S" dal Regolamento Viario del Comune di Roma e successivi aggiornamenti.

Il Dirigente
Dr. Francesco Paciello



Ad esplicazione della suddetta nota si fa presente che nell'ambito della procedura del riordino, in relazione alle diverse tipologie, è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione e precisamente:

- Modelli o Scheda R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli o scheda SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli o scheda E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in Modelli o schede ES se già installati.

Ne deriva che le deroghe non sono applicabili per gli impianti inseriti nella procedura di "riordino" come schede "E" (segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta) o come schede "ES" (segnalazione di impianti già installati abusivamente).

Con Circolare n. 73 (prot. 71762) del 6 luglio 2010, avente per oggetto "Attività di controllo AA.PP. – Applicazione deroghe al C.d.S. impianti pubblicitari", l'allora Vicecomandante Diego Porta ha ribadito le disposizioni di Paciello nel modo seguente:

- 1.1 Ad integrazione della circolare n.11 del 20.01.2010 si trasmette la nota del Dipartimento Attività Economiche – Produttive, Formazione-Lavoro nella quale vengono forniti chiarimenti in merito alle deroghe, previste dall'art.23 comma 6 del C.d.S., da applicare all'impiantistica pubblicitaria autorizzata, nonché la tipologia delle strade in cui tali deroghe non trovano applicazione.
- 1.2 La direzione U.O. AA.PP. del citato Dipartimento, ha trasmesso la nota di che trattasi a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questo Comando, tese a rendere il più possibile uniformi le attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale, soprattutto per la parte che attiene alla applicazione delle deroghe, per gli impianti autorizzati.
- 1.3 È stato quindi precisato che deve ritenersi assistito dal titolo autorizzativo l'impiantistica che, nella nuova Banca Dati ha riportato nel campo "Tipo scheda", la dicitura "R" o "S(SPQR)"; tutte le altre diciture o il solo codice identificativo non danno diritto a beneficiare delle deroghe.
- 1.4 Le deroghe previste dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 45/08, in applicazione dell'art. 23 comma 6 del C.d.S., consentono la permanenza degli impianti pubblicitari già autorizzati, purché collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento, nelle strade che non risultano classificate come strade di scorrimento "S".
- 1.5 La classificazione delle strade è reperibile nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), Del. C.C. 84 del 28/06/99, consultabile dal sito del Comune di Roma nelle pagine del Dip. Mobilità e Trasporti, cliccando sul link "Bandi, avvisi, delibere".

Diego Porta



Le deroghe consentite dal Commissario Morcone con la delibera n. 45/2008 non sono applicabili nemmeno per gli impianti installati su strade qualificate di scorrimento dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che sono le seguenti:

- Asse Interquartire (Fucini-Fidene)
- Viale dell'Atletica;
- autostrada Roma-L'Aquila (Portonaccio-Tang. Est);
- Circonvallazione Nomentana;
- Via Cristoforo Colombo dal G.R.A. alla Pontina;
- Corso Francia, da Ponte Flaminio a viale Maresciallo Pilsudski;
- Via Flaminia (via Flaminia Nuova Tor di Quinto);
- Via Flaminia da via dei Due Ponti al G.R.A.;
- Via del Foro Italico da via Edmondo De Amicis a via Salaria;
- Via del Muro Toro (sottovia da piazza Brasile a piazza della Croce Rossa);
- Via Isacco Newton da via Portuense a via della Magliana;
- Ponte della Magliana;
- Via Pontina dal G.R.A. a via Cristoforo Colombo;
- Via Salaria dal G.R.A. a via del Foro Italico;
- Circonvallazione Salaria (Salaria-Nomentana);
- Viale di Tor di Quinto da via del Foro Italico a via Flaminia Vecchia;
- Viadotto della Magliana.

In applicazione di tutte le suddette note e Circolari, i Vigili dei Gruppi di Polizia Municipale competenti per territorio hanno dato più volte seguito alle segnalazioni di impianti installati in violazione non solo del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, ma anche delle stesse deroghe concesse dal vigente Regolamento, dando la seguente comunicazione standard: ***“in data personale dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità ha effettuato sopralluogo nella località indicata ed ha accertato che trattasi di un impianto delle dimensioni di collocato, provvisto di cimasa e targhetta NBD dalla quale risulta classificato come “scheda R” (o come scheda “S” o “SPQR”, ndr.) e che quindi deve ritenersi assistito da titolo autorizzativo, come esplicitato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45/08 nella parte riguardante le deroghe al Cds, a condizione che gli impianti non risultino collocati nello spazio di avvistamento”***

A conclusione di ogni comunicazione viene dichiarato che ***“a tal proposito si rappresenta che tale impianto, non può essere oggetto di sanzione”*** con la precisazione talvolta che ***“si è però provveduto ad inoltrare segnalazione all’Ufficio competente per una eventuale ricollocazione”***.

La nota-circolare del dott. Francesco Paciello prot. n. 48504 del 18 giugno 2010, anche se consente la permanenza in deroga totale degli impianti tipo scheda “R” o “S (SPQR)”, appare viziata di legittimità per i seguenti 2 motivi.

1 - Non ha considerato che le deroghe concesse dalla delibera n. 45/2008 sono state limitate esclusivamente agli impianti già autorizzati dall’Amministrazione, di cui erano in fase di rinnovo le concessioni, la cui scadenza del 1° quinquennio con la delibera n. 426/2004 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2009: ne deriva che, quando il 18 giugno del 2010 ha emanato la sua nota-circolare prot. n. 48504, il dott. Francesco Paciello sapeva già che era stato rinnovato fino al 31 dicembre 2014 soltanto il 10% delle concessioni scadute, come si dirà più nello specifico nelle prossime “istruzioni per l’uso (22)”.

2 – Non ha considerato che il vigente Regolamento, così come modificato dalla delibera n. 37/2009, benché non abbia abrogato la delibera n. 45/2008 del Commissario Morcone, all’art. 35, relativo proprio alle “Abrogazioni”, testualmente recita:

E’ abrogata altresì ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con il presente regolamento.

Ne deriva in conclusione che sono attualmente vigenti solo le deroghe consentite dall’art. 4, mentre sono da considerarsi abrogate le deroghe concesse dalla delibera n. 45/2008 proprio perché dettano una disposizione contrastante o incompatibile con il Regolamento attualmente in vigore.

Fra le proposte contenute nella delibera di iniziativa popolare c’è anche l’abrogazione della deliberazione n. 45/2008.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma può risultare posizionato in difformità dal Codice della Strada, ma solo secondo le deroghe consentite dal vigente Regolamento di Pubblicità sopra riportate.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente le suddette deroghe.

A titolo esemplificativo riportiamo 3 impianti segnalati da VAS che i Vigili del 12° Gruppo di Polizia Municipale hanno ritenuto regolari.



Installazione di un impianto pubblicitario in Via dei Genieri - Segnalazione trasmessa a <mailto:segnalazioniaffissioni@comune.roma.it>, polmunicipaleseg12@comune.roma.it, <mailto:francesco.paciello@comune.roma.it>, e davide.bordoni@comune.roma.it alle ore 12,48 del 31 gennaio 2011, con allegate le foto dell'impianto.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 8,56 del 18 febbraio 2011 la Segreteria del XII Gruppo di Polizia Municipale ha fatto sapere che *“in data 07/02/2011 personale dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità ha effettuato sopralluogo nella località indicata ed ha accertato che trattasi di un impianto delle dimensioni di mt. 4,00 x 3,00 collocato all’interno di un’area privata, provvisto di cimasa e targhetta NBD dalla quale risulta classificato come “scheda R” e che quindi deve ritenersi assistito da titolo autorizzativo, come esplicitato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45/08 nella parte riguardante le deroghe al Cds, a condizione che gli impianti non risultino collocati nello spazio di avvistamento. A tal proposito si rappresenta che tale impianto, non oscurando in alcun modo né l’impianto semaforico presente né alcun segnale stradale non può essere oggetto di sanzione”*.

VAS ha replicato con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 20,40 del 18 febbraio 2011.



Installazione di un impianto pubblicitario ai bordi di Largo delle Vittime delle Foibe Istriane - Segnalazione trasmessa a <mailto:segnalazioniaffissioni@comune.roma.it>, polmunicipaleseg12@comune.roma.it, polmunicipaleseg12@comune.roma.it, <mailto:francesco.paciello@comune.roma.it>, e davide.bordoni@comune.roma.it alle ore 18,19 del 1 febbraio 2011, con allegate le foto dell'impianto.

Alla segnalazione ha dato seguito il XII° Gruppo di Polizia Municipale con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 10,58 del 2 marzo 2011 con cui fa sapere che "in data 17/02/2011 personale dello scrivente Comando ha effettuato un sopralluogo dal quale si è accertato che l'impianto in questione, di dimensioni m 4.00x3.00, è provvisto di cimasa e di targhetta NBD da cui risulta classificato come "scheda R". Si deve, pertanto, ritenere assistito da titolo autorizzativo come esplicitato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48/08 nella parte riguardante le deroghe al Cds a condizione che gli impianti non risultino collocati nello

spazio di avvistamento. Per tale motivo l'impianto in oggetto non può essere sanzionato, è stata, però, inoltrata segnalazione all'ufficio competente per una eventuale ricollocazione".
VAS ha replicato con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 11,31 del 6 marzo 2011.



Impianto pubblicitario installato all'altezza del civico n. 199 di viale Ignazio Silone - Segnalazione trasmessa anche a polmunicipale12@comune.roma.it ; francesco.paciello@comune.roma.it ; polmunicipaleseggsu@comune.roma.it ; davide.bordoni@comune.roma.it ; assessorato.ambiente@comune.roma.it ; info@aequaroma.it ; picsdecoro@libero.it alle ore 15,31 del 19 settembre 2011 con allegate le foto dell'impianto.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 16,19 del 26 ottobre 2011 la Segreteria del XII Gruppo di Polizia Municipale ha comunicato che "personale dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità ha effettuato sopralluogo nella località indicata accertando che si tratta di un impianto delle dimensioni di mt. 4.00 x 3.00 provvisto di cimasa e di targhetta NBD dalla quale risulta classificato come "scheda R". Pertanto deve ritenersi assistito da titolo autorizzativo, come esplicitato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48/08 nella parte riguardante le deroghe al Cds, a condizione che gli impianti non risultino collocati nello spazio di avvistamento. Per tale motivo l'impianto in questione non può essere oggetto di sanzione, si è però provveduto ad inoltrare segnalazione all'ufficio competente per una eventuale ricollocazione".
Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 16,10 del 27 ottobre 2011 VAS ha replicato.